

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1

VIA FORTEZZA, 20 - FERRARA

TEL e FAX 0532 770444

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

In vigore nelle scuole dell'Istituto Comprensivo n.1:

Scuola Primaria "C.Govoni"

via Fortezza,20

Scuola Primaria "M.Poledrelli"

via Poledrelli,3

Scuola Primaria "G.Leopardi"

via Boccaccio,4

Scuola Primaria "A.Volta-Doro"

via Volta,78

Scuola Secondaria di Primo Grado "T.Tasso"

V.le Cavour, 75



INDICE

TITOLO I: PARTE GENERALE	p.4
CAPITOLO I: CONSIGLIO D'ISTITUTO	
Art. 1 - <i>Compiti e Funzioni</i>	
CAPITOLO II: GIUNTA ESECUTIVA	
Art. 2 - <i>Compiti e Funzioni</i>	p.5
CAPITOLO III: ORGANO INTERNO DI GARANZIA	
Art. 3 - <i>Compiti e Funzioni</i>	p.6
CAPITOLO IV: DIRIGENZA	
Art. 4 - <i>Attività negoziale del Dirigente Scolastico</i>	
TITOLO II: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI	
CAPITOLO I: CONSIGLIO D'ISTITUTO	p.7
Art. 5 - <i>Convocazione del Consiglio di Istituto</i>	
Art. 6 - <i>Elezione del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio di Istituto</i>	
Art. 7 - <i>Programmazione delle attività del Consiglio di Istituto</i>	p.8
Art. 8 - <i>Verbali</i>	
Art. 9 - <i>Pubblicità degli atti</i>	
Art. 10 - <i>Partecipazione alle sedute di altre persone</i>	
Art. 11 - <i>Convocazione della Giunta Esecutiva</i>	p.9
Art. 12 - <i>Modifiche al Regolamento</i>	
TITOLO III: USO DEGLI SPAZI DIDATTICI, DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA	
CAPITOLO I: SPAZI DIDATTICI	p.10
Art. 13 - <i>Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre</i>	
Art.14 - <i>Orari di funzionamento dei plessi</i>	
CAPITOLO II: UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA	
Art.15 - <i>Funzionamento degli uffici di segreteria e presidenza</i>	p.11
TITOLO IV: RAPPORTI TRA SCUOLA, ALUNNI E FAMIGLIE	
CAPITOLO I: ISCRIZIONI ALUNNI	
Art. 16 - <i>Iscrizioni degli alunni</i>	
CAPITOLO II: VIGILANZA ALUNNI	p.13
Art. 17 - <i>Vigilanza sugli alunni durante l'accesso a scuola e l'uscita</i>	

Art. 18 - Vigilanza sugli alunni del servizio pre – / dopo – scuola	p.14
Art. 19 - Vigilanza sull'accesso di altre persone all'edificio	
Art. 20 - Vigilanza sugli alunni durante le attività scolastiche	p.15
Art. 21 - Vigilanza sugli alunni della scuola primaria durante la permanenza nel cortile	p.16
Art. 22 - Vigilanza sugli alunni durante l'uscita dall'edificio scolastico	
Art. 23 - Vigilanza sugli alunni del servizio dopo –scuola	p.17
Art. 24 - Vigilanza sulle condizioni dell'edificio, degli arredi e dei sussidi	
Art. 25- Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive	p.18
CAPITOLO III: MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI	p.19
Art. 26 - Incontri scuola-famiglia	
Art. 27 - Patto Educativo di Corresponsabilità	p.20
Art. 28 - Sanzioni disciplinari	
Art. 29 - Alunni Scuola Primaria : Individuazione di comportamenti che configurano mancanze disciplinari	p.21
Art. 30 - Alunni Scuola Primaria : Definizione delle punizioni disciplinari	p.22
Art. 31 - Alunni Scuola Primaria: Individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare	
Art. 32 - Alunni Scuola Primaria: Norme procedurali	
Art. 33 - Alunni Scuola Primaria: Impugnazioni e ricorsi	p. 23
Art. 34 - Alunni Scuola Secondaria di I Grado : Individuazione di comportamenti che configurano mancanze disciplinari	
Art. 35 - Alunni Scuola Secondaria di I Grado : Definizione delle punizioni disciplinari	
Art. 36 - Alunni Scuola Secondaria di I Grado: Individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare	p.24
Art. 37 - Alunni Scuola Secondaria di I Grado: Norme procedurali	
Art. 38 - Alunni Scuola Secondaria di I Grado: Impugnazioni e ricorsi	p.25
Art. 39 - Gestione di problematiche sanitarie	
Allegato a – Patto Educativo di Corresponsabilità	p.26

TITOLO I: PARTE GENERALE

Sono costituiti il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.5 del D.P.R. 31/5/74 n.416 e successive modifiche e con i compiti di cui all'art.6 del citato D.P.R.n.416...

È altresì costituito un Organo Interno di Garanzia secondo quanto previsto dal D.P.R.n.235 del 21/11/2007, recante modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

CAPITOLO I: CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1

Compiti e Funzioni

Il Consiglio di Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione Scolastica e ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare su proposta del dirigente scolastico:

1. Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento.
2. Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione e di autofinanziamento.
3. Adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili.
4. Approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico e per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola.
5. Delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi; il regolamento della scuola inoltre deve stabilire le modalità:
 - a. per l'uso ed il funzionamento degli edifici scolastici, delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, della biblioteca;
 - b. per la vigilanza degli alunni all'ingresso, durante la permanenza e all'uscita dalla scuola;
 - c. per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell'art. 42 del T.U. (cfr. art. 6);
6. Indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle medesime, per l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali, e per il coordinamento dei Consigli di Classe e di Interclasse.
7. Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi su proposta del Collegio dei Docenti.

8. Approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.O.F., decide in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative assistenziali.
9. Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal P.O.F, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
10. Approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.
11. Delibera le iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste all'art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90 e susseguenti.
12. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 N. 275 "Regolamento Autonomia" e dagli articoli 276 e seguenti del decreto legislativo n° 297 del 16 aprile 1994 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
13. Approva la partecipazione della scuola:
 - a. ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;
 - b. a consorzi pubblici (Regione e Enti Locali) e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con il P.O.F. di cui all'articolo 3 del T.U. e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
14. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti e, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e d'Interclasse, ha potere deliberante sull'organizzazione e sulla programmazione dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, come da Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola anni 1998-2001, Articolo 30 c.3 lettera f: "Con il fondo vengono retribuite ...ogni altra attività deliberata dal Consiglio d'Istituto nell'ambito del POF" e successive modificazioni.

CAPITOLO II: GIUNTA ESECUTIVA

Art. 2

Compiti e Funzioni

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Fa parte della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge le funzioni di segretario e di consulente per le delibere riguardanti il bilancio e il conto consuntivo.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, la Giunta Esecutiva entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio d'Istituto il programma delle attività finanziarie dell'Istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse, in coerenza con le indicazioni e le previsioni del P.O.F. e sono riportati i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Il Consiglio di Istituto dovrà deliberare tale relazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni della scuola primaria; le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di Interclasse (cfr. art. 28).

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni della scuola secondaria di I grado e relative deliberazioni, si applica quanto disposto dal successivo capitolo III.

CAPITOLO III: ORGANO INTERNO DI GARANZIA

Art. 3

Compiti e Funzioni

L'Organo Interno di Garanzia, composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato e da due rappresentanti dei genitori eletti, all'interno del Consiglio d'Istituto, ha il compito di esaminare i ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari a carico degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. Le deliberazioni vengono espresse dall'Organo stesso nei 10 giorni successivi al ricevimento dei suddetti ricorsi.

L'Organo Interno di Garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.

CAPITOLO IV: DIRIGENZA

Art. 4

Attività negoziale del Dirigente Scolastico

Il limite di spesa (art.34, c 1 del D.M. n° 44/2001) per le attività negoziali svolte direttamente dal Dirigente Scolastico senza l'obbligo dell'acquisizione di almeno tre offerte è elevato da € 2000 a € 3000.

Il Dirigente Scolastico, nel caso debba ricorrere a prestazioni a carico di terzi per la realizzazione di particolari attività ed insegnamenti per i quali non disponga di personale con le necessarie competenze all'interno dell'Istituzione Scolastica, dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- in caso di gara d'appalto, la scelta del contraente è delegata ad apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico e formata dal D.S.G.A., da personale scolastico interno e/o da genitori componenti degli Organi Collegiali (OO.CC.) individuati dal Dirigente Scolastico stesso in base a specifiche competenze;
- in caso di attività negoziale svolta direttamente dal Dirigente Scolastico, il contraente sarà individuato secondo i seguenti parametri:

- a. per continuità didattica, nel caso di progetti che proseguano dall'anno scolastico precedente, qualora il servizio sia risultato efficace rispetto agli obiettivi fissati;
- b. utilizzo di personale docente statale, regolarmente autorizzato, in servizio presso altre scuole del territorio;
- c. utilizzo di esperti operanti presso Associazioni o Enti di tipo specialistico presenti sul territorio;
- d. utilizzo di personale in possesso del titolo di studio specifico, con priorità per i possessori della corrispondente abilitazione all'insegnamento;
- e. utilizzo del personale il cui curriculum vitae documenti il possesso delle competenze richieste.

TITOLO II: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

CAPITOLO I: CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 5

Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato in seduta ordinaria dal suo Presidente, di norma ogni 2 mesi nel periodo da Settembre a Giugno, e si riunisce nei locali della sede dell'Istituto Comprensivo.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio di Istituto su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza di due terzi dei Consiglieri o del Collegio dei Docenti. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ("ad personam") ai singoli Consiglieri e mediante l'affissione all'albo di apposito avviso, con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai cinque gg - rispetto alla data delle riunioni. La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno da trattare nella seduta.

In caso di sedute straordinarie è sufficiente una pubblicazione di due gg. e in caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata "ad horas"; in ogni caso, l'affissione all'Albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Consiglio.

Il Consiglio può iniziare i lavori se sono presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

I membri del Consiglio assenti devono darne comunicazione. Coloro i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica a norma dell'art.29 del D.P.R. 31/5/74 n.416 e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 22 del D.P.R. medesimo.

Art. 6

Elezione del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio ha facoltà di individuare anche un Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente, di norma il primo dei non eletti nella votazione di quest'ultimo.

La volontà di eleggere un Vice-Presidente deve essere espressa prima del voto.

Art. 7

Programmazione delle attività del Consiglio di Istituto

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto e formula le proposte di sua competenza, attenendosi anche a quanto emerso nel corso dell'ultima riunione del Consiglio stesso e considerando le istanze presentate per iscritto ed in tempo utile dai singoli Consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti validamente espressi.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono segrete solo quando riguardano determinate o determinabili persone.

Art. 8

Verbali

Di ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto processo verbale, firmato da chi ha presieduto e dal Segretario, conservato in apposito registro a pagine numerate. Il verbale di ogni riunione deve essere letto ed approvato all'apertura della seduta successiva. Le proposte di voto avanzate dai Consiglieri devono essere riportate integralmente nel verbale, secondo la formulazione del Consigliere proponente.

Il Segretario viene designato dal Presidente.

Art. 9

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, deve avvenire mediante l'affissione all'Albo dell'Istituto della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato, non va esposta all'albo.

Art. 10

Partecipazione alle sedute di altre persone

Il Consiglio di Istituto:

- può invitare rappresentanti del Collegio dei Docenti a partecipare a una o più sedute, quando ritiene opportuno conoscerne il parere;
- deve regolamentare la partecipazione, in qualità di uditori, di rappresentanti dei genitori o dei docenti di plessi scolastici annessi all'Istituzione Scolastica in forza di processi di dimensionamento avvenuti dopo l'elezione del Consiglio stesso;

- può accettare la rappresentanza di un delegato designato da ogni Consiglio di Classe/Interclasse, con funzione referente, sulla base di una preventiva richiesta scritta;
- può invitare alle sedute un rappresentante degli Enti Locali competenti ogni volta che siano all'Ordine del Giorno argomenti che li coinvolgono;
- ha la facoltà di fare intervenire alle riunioni, qualora ne ravvisi la necessità, esperti sulle materie da trattare; qualora le decisioni in merito a particolari argomenti non vengano adottate all'unanimità, è garantita alla minoranza la possibilità di fare intervenire ai lavori esperti di propria scelta;
- può invitare alle riunioni, qualora ne ravvisi la necessità, rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi operanti sul territorio.

Gli elettori delle componenti del Consiglio di Istituto (docenti, genitori e personale A.T.A.) sono ammessi senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso, purché la capienza dei locali lo consenta e non venga ostacolato l'ordinato svolgimento delle sedute.

Il Presidente del Consiglio di Circolo può a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, disporre la non ammissione del pubblico alle riunioni. In ogni caso, per rispetto della riservatezza, non è ammesso il pubblico ogni qualvolta siano in discussione argomenti attinenti singole persone.

Art. 11

Convocazione della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva organizza autonomamente i propri lavori, riunendosi nei locali della scuola.

É convocata dal Presidente della medesima, con lettera scritta diretta ai singoli membri almeno 5 giorni prima della data prevista.

Le assenze devono essere giustificate. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ogni seduta è valida se composta dalla metà più uno dei componenti di cui all'art.28 del D.P.R. n.416.

Art. 12

Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, può essere modificato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Istituto.

TITOLO III: USO DEGLI SPAZI DIDATTICI, DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA

CAPITOLO I: SPAZI DIDATTICI

Art. 13

Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre

Il funzionamento della biblioteca, sentito anche il parere del Collegio dei Docenti, è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e modalità tali da assicurare l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti - nei limiti del possibile – anche nelle ore pomeridiane, cercando di agevolare il prestito e la consultazione dei libri.

Su designazione del Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico può affidare ad un docente la funzione di responsabile della Biblioteca, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli Organi Collegiali della scuola.

Il funzionamento dei laboratori è regolato dal Consiglio di Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte di docenti ed alunni, possibilmente anche nelle ore pomeridiane, per studi e ricerche.

Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, per tutte le classi delle scuole.

Il Consiglio di Istituto dispone in ordine alle modalità e agli oneri per l'utilizzo delle palestre, delle strutture e delle attrezzature della scuola anche al di fuori dell'orario scolastico, da parte di enti pubblici o di privati. A tale scopo si darà precedenza, nell'ordine, a richieste provenienti da:

- a) scuole del territorio (con priorità a quelle collegate in rete con l'Istituzione Scolastica);
- b) enti ed associazioni sportive comunali, mediante convenzioni;
- c) altri enti o privati.

Per una buona conservazione di strutture e dotazioni, tutto il personale della scuola è chiamato, ciascuno secondo le proprie competenze, a vigilare e a prestare la propria collaborazione.

Per l'accesso alle aule dei laboratori sono necessarie la prenotazione e la firma del relativo registro d'uso.

Per l'utilizzo di televisore, videoregistratore e altri sussidi è necessaria la prenotazione.

Il Coordinatore di ciascun plesso è responsabile della conservazione dei sussidi didattici.

Art.14

Orari di funzionamento dei plessi

Gli orari di funzionamento dei plessi sono deliberati dal Consiglio di Istituto nel rispetto della normativa vigente, delle esigenze del P.O.F. e dell'utenza. L'approvazione avviene annualmente.

Gli orari delle lezioni sono approvati dal Collegio dei Docenti.

CAPITOLO II: UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA

Art.15

Funzionamento degli uffici di segreteria e presidenza

Gli uffici di Segreteria, durante le attività didattiche, sono aperti al pubblico di mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e nei pomeriggi di mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Il sabato l'apertura antimeridiana va dalle ore 8.30 alle ore 10,30. Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13.30. Sentito il parere dell'assemblea del personale ATA e su delibera del Consiglio di Istituto, gli uffici possono chiudere nei giorni prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche.

La conservazione del materiale informatico ed altro della segreteria é affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico riceve in orario antimeridiano e pomeridiano previo appuntamento telefonico.

La manutenzione e l'adeguamento alle norme di sicurezza dei locali scolastici affidati in gestione al Dirigente Scolastico sono a carico dell'Ente Locale.

TITOLO IV: RAPPORTI TRA SCUOLA, ALUNNI E FAMIGLIE

CAPITOLO II: ISCRIZIONI ALUNNI

Art.16

Iscrizioni degli alunni

16.1- Principi generali

Le iscrizioni degli alunni si ricevono presso la Segreteria dell'Istituzione Scolastica e sono normate annualmente da specifiche Circolari Ministeriali. Sono ispirate al principio della massima disponibilità del personale per facilitare tale adempimento alle famiglie.

16.2- Criteri per l'iscrizione alle scuole dell'Istituto

Accertata la necessità di regolamentare le iscrizioni alle scuole dell'Istituto attraverso criteri ben definiti per la compilazione delle graduatorie, si applicheranno i seguenti punti:

SCUOLA POLEDRELLI

a) Precedenze:

1. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
2. alunni residenti nella zona di competenza del Poledrelli secondo lo stradario comunale;
3. alunni residenti nella Circostrizione 1;
4. alunni residenti nel territorio dell'Istituto;
5. alunni residenti in altre zone

b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna delle precedenze sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

1. alunni orfani o con entrambi i genitori occupati p.9
2. alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato p.9
3. luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia p.6
4. alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap p.5

- | | |
|--|-----|
| 5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato | p.5 |
| 6. per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni | p.3 |
| 7. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate dai servizi sociali | p.3 |

SCUOLA GOVONI

a) Precedenze:

1. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
2. alunni residenti nella zona di competenza del Govoni secondo lo stradario comunale;
3. alunni residenti nella Circoscrizione 1;
4. alunni residenti nel territorio dell'Istituto;
5. alunni residenti in altre zone

b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna delle precedenze sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

- | | |
|--|-----|
| 1. alunni orfani o con entrambi i genitori occupati | p.9 |
| 2. alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato | p.9 |
| 3. luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia | p.6 |
| 4. alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap | p.5 |
| 5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato | p.5 |
| 6. per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni | p.3 |
| 7. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate dai servizi sociali | p.3 |

SCUOLA DORO

a)Precedenze:

1. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
2. alunni residenti nella zona di competenza del Doro secondo lo stradario comunale;
3. alunni residenti nella Circoscrizione 1;
4. alunni residenti nel territorio dell'Istituto;
5. alunni residenti in altre zone

b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna delle precedenze sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

- | | |
|--|-----|
| 1. alunni orfani o con entrambi i genitori occupati | p.9 |
| 2. alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato | p.9 |
| 3. luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia | p.6 |
| 4. alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap | p.5 |
| 5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato | p.5 |
| 6. per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni | p.3 |
| 7. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate dai servizi sociali | p.3 |

SCUOLA LEOPARDI

a) Precedenze:

1. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
2. alunni residenti nella zona di competenza della scuola Leopardi secondo lo stradario comunale;
3. alunni residenti nella Circoscrizione 1;
4. alunni residenti nel territorio dell'Istituto;
5. alunni residenti in altre zone

b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna delle precedenze sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

- | | |
|--|-----|
| 1. alunni orfani o con entrambi i genitori occupati | p.9 |
| 2. alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato | p.9 |
| 3. luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia | p.6 |
| 4. alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap | p.5 |
| 5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato | p.5 |
| 6. per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni | p.3 |
| 7. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate dai servizi sociali | p.3 |

SCUOLA TASSO

a) Precedenze:

1. fratelli o sorelle di alunni già frequentanti;
2. alunni provenienti dalle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo n.1
3. alunni residenti nella zona di competenza della scuola Tasso secondo lo stradario comunale;
4. alunni residenti nella Circoscrizione 1;
5. alunni residenti nel territorio dell'Istituto;
6. alunni residenti in altre zone

b) Ove si renda necessaria la formulazione di ulteriore graduatoria a ciascuna delle precedenze sopra indicate, saranno applicati i seguenti punteggi:

- | | |
|--|-----|
| 1. alunni orfani o con entrambi i genitori occupati | p.9 |
| 2. alunni orfani di un genitore o con genitori separati, se con genitore occupato | p.9 |
| 3. luogo di lavoro (a tempo pieno) di entrambi i genitori fuori provincia | p.6 |
| 4. alunni con fratelli o essi stessi in situazione di handicap | p.5 |
| 5. alunni con familiari conviventi in situazione di handicap certificato | p.5 |
| 6. per ogni fratello/sorella di età inferiore a 6 anni | p.3 |
| 7. alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche attestate dai servizi sociali | p.3 |

CAPITOLO I: VIGILANZA ALUNNI

Art. 17

Vigilanza sugli alunni durante l'accesso a scuola e l'uscita

Gli alunni della scuola primaria entrano negli edifici scolastici, al suono della prima campana (ore 8.25), pertanto il personale docente di turno deve trovarsi nell'edificio 5 minuti prima dell'inizio dell'attività didattica per garantire la vigilanza; le lezioni iniziano al suono della seconda campana (ore 8.30).

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado entrano nell'edificio scolastico al suono della prima campana (ore 8.15) vigilati lungo il tragitto di accesso alle aule dal personale collaboratore scolastico; i docenti, al suono della prima campana, entrano nelle aule ad attendere gli alunni; le lezioni iniziano al suono della seconda campana (ore 8.20).

In caso di entrata in ritardo (oltre i 10 minuti), il genitore o la persona espressamente delegata ad accompagnare l'alunno dovrà giustificare per iscritto l'entrata posticipata, compilando il modulo reperibile presso ogni plesso scolastico e/o rilasciato dalla segreteria. Il ritardo abituale (oltre 5 volte in

un mese), nella scuola primaria, comporta, per i genitori dell'alunno, l'invito scritto a presentarsi presso l'ufficio del Dirigente Scolastico.

Nella scuola secondaria di primo grado, i ritardatari abituali, dovranno essere richiamati e segnalati al Dirigente Scolastico per i provvedimenti del caso.

Al termine delle lezioni, gli alunni della scuola secondaria di primo grado usciranno al suono della campana, accompagnati dal docente in servizio alla 5^a ora fino alla porta della scuola, con la seguente scansione temporale:

classi piano terra: ore 13.18

classi primo e secondo piano: ore 13.20.

Durante la discesa dalle scale è opportuno che l'insegnante preceda la classe.

Art. 18

Vigilanza sugli alunni del servizio pre - / dopo - scuola

In tutti i plessi di scuola primaria, è possibile usufruire del servizio pre- e dopo- scuola che permette agli alunni di accedere all'edificio scolastico prima dell'orario di inizio delle lezioni e di rimanervi anche al termine delle stesse. I genitori, che per motivi di lavoro intendono avvalersi del servizio, devono presentare un'istanza documentata alla Circoscrizione di competenza, alla quale il Consiglio di Istituto concede l'utilizzo di determinati locali scolastici, sotto la sorveglianza di personale indicato dalla Circoscrizione stessa. Le entrate verranno autorizzate a partire dalle ore 7,30. Le entrate anticipate pomeridiane saranno autorizzate solo nel caso in cui il personale volontario indicato dalla Circoscrizione sia in servizio durante la pausa fra le lezioni del mattino e del pomeriggio.

Spetta al personale volontario, indicato dalla Circoscrizione di competenza, vigilare sugli alunni loro affidati in quanto autorizzati ad accedere all'edificio scolastico prima dell'orario delle lezioni.

Il servizio può essere organizzato anche secondo altre modalità previste dalla normativa o secondo convenzioni con comitati o associazioni esterne all'Amministrazione. In tal caso l'autorizzazione va concessa dal Dirigente Scolastico su documentata istanza.

Art. 19

Vigilanza sull'accesso di altre persone all'edificio

Le porte di ingresso agli edifici devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell'uscita.

I cancelli dei cortili delle scuole devono essere rigorosamente chiusi; fino ad elettrificazione degli stessi, le chiavi vanno conservate in luogo conosciuto da tutto il personale e di facile accesso in caso di emergenza.

Al personale ausiliario spetta la custodia delle porte e dei cancelli e la dovuta vigilanza per evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare.

E' vietato a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica accedere agli edifici delle scuole senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico/Vicario o del Coordinatore di plesso.

In nessun caso è ammesso l'accesso negli edifici scolastici di persone che richiedono denaro per collette, interventi umanitari o elemosina, anche se vantano o mostrano autorizzazioni o permessi: in tal caso è necessario contattare urgentemente la direzione.

E' altresì vietato distribuire nella scuola avvisi commerciali e di partiti politici.

I genitori degli alunni non possono circolare liberamente nell'edificio, ma possono accedervi per conferire con gli insegnanti in occasione degli incontri previsti dal calendario scolastico o su appuntamenti concordati con gli stessi insegnanti.

I genitori degli alunni possono accedere alle classi solo per questioni urgenti e dopo essersi fatti riconoscere dal personale ausiliario, che provvederà ad accompagnarli e ad annunciarli agli insegnanti, trattenendosi per il tempo strettamente necessario. Al termine del colloquio il personale ausiliario provvederà ad accompagnarli all'uscita.

Art. 20

Vigilanza sugli alunni durante le attività scolastiche

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive...) che vengono svolte nel contesto della programmazione scolastica.

Nella scuola primaria le assenze devono essere giustificate per iscritto dai genitori.

Nella scuola secondaria di primo grado l'alunno che rientra da un'assenza dovrà presentare la giustificazione sull'apposito libretto, firmata dal genitore, al professore della prima ora. La quinta assenza dovrà essere giustificata dal genitore personalmente.

Gli alunni che in caso di sciopero del personale della scuola rimangono assenti, al rientro devono presentare una comunicazione sottoscritta da un genitore contenente la dicitura "*assente nel giorno... poiché a seguito dell'agitazione sindacale non era garantito il regolare svolgimento delle lezioni*".

Per le assenze causate da malattia, i docenti devono esigere il certificato medico in carta libera quando esse si protraggano per oltre cinque giorni.

Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni e sul loro comportamento per tutto il periodo di tempo in cui questi ultimi sono loro affidati come da obbligo di servizio.

Il personale ausiliario ha il dovere di vigilare sugli alunni loro affidati, singoli alunni o intere scolaresche, qualora l'insegnante richieda espressamente la loro presenza per brevi periodi e motivi urgenti o in casi di particolare necessità (ad esempio: ai cambi d'ora; quando, per qualsiasi evenienza, venga a mancare la presenza dell'insegnante: sciopero del personale docente, insegnante che si allontana per recarsi ai servizi in mancanza di altri insegnanti, ecc.). Il percorso degli alunni che si recano ai servizi è, di norma, vigilato dal collaboratore in servizio al piano, purché non impegnato in altri adempimenti.

Durante i periodi di attesa del personale supplente gli alunni della classe scoperta vengono ripartiti in altre classi e sorvegliati dagli insegnanti presenti fin dall'inizio delle lezioni.

I docenti di Scienze Motorie qualora dovessero allontanarsi dalla palestra, faranno sospendere ogni attività ginnica, facendo sedere gli alunni sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico fino al loro ritorno. Nessun esercizio o gioco può continuare in assenza del docente di Scienze Motorie.

Sono previsti momenti di pausa dell'attività didattica secondo le seguenti modalità:

- intervallo di metà mattina per consumare la merenda e usufruire dei servizi igienici: in tutti i plessi e per tutte le classi della scuola primaria dalle ore 10.20 alle ore 10.40; per le classi della scuola secondaria di primo grado dalle ore 10.15 alle ore 10.25 sotto la vigilanza dell'insegnante in servizio alla seconda ora;

- intervallo per consumare il pranzo: nei plessi Doro e Poledrelli l'attività didattica per consumare il pranzo è sospesa alle ore 12.30 per tutte le classi.

Nei plessi Govoni e Leopardi l'articolazione della mensa è prevista su due turni:

- primo turno: classi I, II e III sospendono l'attività didattica alle ore 12.30
- secondo turno: classi IV e V sospendono l'attività didattica alle ore 13.30

- intervallo dopo il pranzo:

- nel plesso Doro l'intervallo, dopo aver consumato il pranzo, si conclude alle ore 13.30;
- nel plesso Poledrelli per le classi funzionanti a tempo pieno si conclude alle ore 14.30, per le classi funzionanti a modulo, si conclude alle ore 13.30;
- nei plessi Govoni e Leopardi il primo turno riprende l'attività didattica alle ore 13.30, il secondo turno riprende l'attività didattica alle ore 14.30.

Nella scuola primaria l'intervallo si svolge generalmente nelle aule; è consentito ai bambini, tuttavia, giocare con giochi da tavolo e di società, disegnare, fare piccole attività di manipolazione, anche in atri e/o corridoi adiacenti a bagni e aule .

In caso di bel tempo si può uscire nel cortile-giardino della scuola, mentre non è consentito in caso di pioggia. Sono ammessi giochi di movimento che possono prevedere corse controllate, salti, giochi di gruppo o a squadre, utilizzo di palle di spugna, corde, elastici, gessi.

All'interno del cortile del plesso Leopardi è presente un canestro a muro.

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici svolgono esclusivamente servizio di sorveglianza al piano e insieme al personale docente vigilano sul comportamento degli alunni. Da quanto detto è appena il caso di ricordare che non sono consentite corse non controllate e/o giochi violenti all'interno delle aule, dei corridoi, dei servizi e dei cortili.

Nella scuola secondaria di primo grado l'intervallo si svolge in aula, salvo deroghe motivate e concesse dal dirigente scolastico; gli alunni potranno recarsi ai servizi a due alla volta.

Durante l'intervallo è vietato spostarsi da un piano all'altro.

L'intervallo si effettua di norma, nelle aule delle rispettive classi e non negli altri spazi didattici (laboratori, palestre, biblioteca..).

Art. 21

Vigilanza sugli alunni della scuola primaria durante la permanenza nel cortile

Il personale collaboratore scolastico coadiuva gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni che escono dall'edificio scolastico (intervallo, dopo-mensa).

La permanenza dei bambini nel cortile della scuola per attività ludico-ricreative deve essere organizzata in modo tale da garantire una costante vigilanza da parte del personale docente e, all'occorrenza, del personale ausiliario.

L'obbligo di sorveglianza degli insegnanti, in tale occasione, non è limitato ai bambini della propria classe, ma a quelli vicini alla propria posizione, sulla base dell'organizzazione che viene data al servizio di vigilanza.

Qualora uno o più bambini chiedano di andare in bagno, dovrà essere adeguatamente prevista una sorveglianza all'interno, anche allo scopo di evitare che mentre tutti i bambini sono fuori, alcuni rimangano non sorvegliati dentro l'edificio.

Art. 22

Vigilanza sugli alunni durante l'uscita dall'edificio scolastico

Gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni soltanto per giustificati motivi, su richiesta dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà, e soltanto se accompagnati dai genitori o da familiari o da persona di fiducia dei genitori a ciò espressamente e preventivamente delegata per iscritto dai genitori stessi.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dovranno anche essere muniti dell' apposito permesso di uscita. I docenti, su presentazione del permesso di uscita, provvederanno all'annotazione sul registro di classe.

L'alunno in uscita verrà affidato dal docente al collaboratore scolastico che a sua volta lo affiderà al genitore o suo delegato.

Per quanto riguarda la scuola primaria, al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano gli alunni all'uscita e verificano, con modalità adeguate all'età degli alunni, che il ritiro degli stessi avvenga in modo regolare.

I genitori e/o le persone delegate al ritiro degli alunni possono accedere al cortile delle scuole dove devono trattenersi il tempo necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da non affollare inutilmente lo spazio a disposizione ostacolando le operazioni di ritiro degli altri alunni.

Quando tutti sono usciti, gli insegnanti controllano che nessun alunno sia rimasto nel cortile della scuola ed in caso affermativo verificano le cause del ritardo. Nel caso il ritardo si protragga, affidano tali alunni al personale ausiliario in servizio, fino all'arrivo dei genitori o di persona delegata al ritiro. I genitori di tali alunni vengono invitati a rispettare gli orari di uscita stabiliti.

Se i genitori o chi per essi non si recano a prelevare gli alunni entro il termine di servizio del personale ausiliario, i bambini verranno affidati alla forza pubblica.

Nel caso di impossibilità di chi abitualmente si reca a prendere l'alunno, il genitore o chi esercita la patria potestà dovrà comunicare preventivamente e per iscritto all'insegnante il nominativo di un'altra persona delegata.

La procedura sopra descritta dovrà essere svolta con particolare cura e diligenza nei confronti degli alunni di classe prima, seconda e terza, considerata la loro minore autonomia e responsabilità personale.

In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei Consigli di Interclasse non è consentito ai bambini l'accesso all'edificio, in quanto il personale insegnante è impegnato in tale attività ed i collaboratori scolastici sono impegnati nelle pulizie e/o sorveglianza degli ingressi.

I genitori che in tali occasioni si presentano a scuola con i bambini sono tenuti alla loro stretta sorveglianza: i bambini devono restare con loro e non possono correre liberamente all'interno dell'edificio o del cortile della scuola. I genitori sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose.

Art.23

Vigilanza sugli alunni del servizio dopo –scuola

Come per il servizio di pre-scuola, gli alunni possono rimanere nell'edificio scolastico dopo il termine dell'attività didattica, soltanto su documentata istanza dei genitori e previa valutazione delle loro esigenze lavorative o familiari presentata alla Circoscrizione di competenza a cui il Consiglio concede determinati locali scolastici per realizzare il post-scuola, sotto la sorveglianza di personale indicato dalla Circoscrizione stessa . Come per il pre-scuola, gli orari sono stabiliti in accordo con la Circoscrizione.

Il personale volontario indicato dalla Circoscrizione di competenza ha il compito di vigilare sugli alunni loro affidati, in quanto autorizzati a rimanere nell'edificio scolastico dopo l'orario canonico.

Il servizio può essere organizzato anche secondo altre modalità previste dalla normativa o secondo convenzioni con comitati o associazioni esterne all'Amministrazione.

Nei plessi può essere organizzato un servizio post-scuola con o senza refezione gestito, tramite convenzione con la scuola, da comitati dei genitori o da associazioni. Il Consiglio di Istituto concede gli spazi per l'effettuazione del servizio. Gli orari sono stabiliti in accordo con i comitati o con le associazioni.

Art.24

Vigilanza sulle condizioni dell'edificio, degli arredi e dei sussidi

Il personale ausiliario è tenuto a controllare costantemente la stabilità dell'arredo scolastico in dotazione alle aule e agli altri spazi comuni, e a collocare armadi e mensole in posizione tale che non possano arrecare danno ad alcuno; il personale docente è comunque tenuto a comunicare eventuali problematiche rilevate.

Qualora si evidenziassero situazioni di pericolo negli edifici o negli arredi, dovrà essere inviata immediata segnalazione scritta (telefonica in caso di urgenza) al Dirigente Scolastico tramite l'insegnante Coordinatore di plesso. Nel frattempo devono essere adottati i provvedimenti necessari ad evitare che i bambini e/o gli adulti corrano rischi.

I genitori sono tenuti a controllare il materiale didattico ed il materiale personale degli alunni, al fine di evitare l'uso all'interno della scuola di materiale pericoloso per l'incolumità dei bambini stessi: temperini (piccoli coltelli a serramanico), forbici appuntite, oggetti/giochi taglienti o acuminati o comunque non idonei all'attività didattica. I genitori sono personalmente responsabili di eventuali danni arrecati a persone e cose.

Gli insegnanti ed il personale collaboratore sono tenuti a leggere attentamente il piano di evacuazione predisposto per ogni edificio scolastico e ad attenersi ad esso in caso di necessità e durante le previste esercitazioni.

Gli insegnanti ed il personale A.T.A. sono tenuti ad esercitare la massima vigilanza sulle attività che si svolgono e sui materiali utilizzati, onde evitare qualsiasi pericolo di incendio.

Nei locali scolastici è vietato fumare, ai sensi della legge 584 dell'11.1.75.

Art. 25

Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive

In riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 416 (comma II, lettera d) il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto riguarda le visite guidate ed i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive. Il Consiglio di Istituto valuta le proposte in osservanza alla C.M. 253 del 4.08.91 che disciplina in modo permanente la materia. Resta inteso che le visite guidate ed i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive non devono rappresentare momenti meramente ricreativi o di evasione, bensì iniziative integrative delle attività istituzionali della scuola, devono perseguire preminenti scopi culturali e didattici e configurarsi come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità. La promozione e la progettazione di queste iniziative segue l'iter amministrativo previsto dalla C.M. 253/91, nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali coinvolti.

CAPITOLO III: MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI

Art. 26

Incontri scuola-famiglia

Nell'ambito dei rapporti scuola-famiglia, si ritiene opportuno ricordare che la responsabilità educativa dei genitori degli alunni si configura come diritto/dovere sia dei padri che delle madri, a prescindere dalla loro condizione di stato civile.

Ciò si conforma ai contenuti della nostra Carta Costituzionale, dove all'art.30 si dice espressamente "É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio" e a quanto indicato dall'art.155 del Codice Civile nel concetto di "bigenitorialità" ovvero il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione, sulla base del principio secondo cui il ruolo di genitore sussiste per tutta la vita nonostante il venir meno del vincolo matrimoniale.

Nell'ambito di un percorso educativo di crescita e formazione, la scuola invita i genitori a collaborare con essa:

- attraverso il controllo regolare dei quaderni ,del diario e del contenuto dello zaino dei propri figli
- affinché promuovano nei propri figli l'impegno nello svolgimento dei compiti e nello studio
- perché tengano un comportamento corretto all'interno dei locali scolastici, nel rispetto delle persone, delle cose proprie e altrui.

La scuola mantiene rapporti con le famiglie attraverso incontri collegiali ed individuali.

Si svolgono, inoltre, le riunioni dei Consigli d'Interclasse e di Classe a cui partecipa la componente insegnanti e la componente genitori, costituita per la scuola primaria da un genitore rappresentante di ogni classe, per la scuola secondaria di primo grado da quattro genitori rappresentanti di classe, eletti entro il mese di Ottobre dopo l'effettuazione di assemblea tenuta dagli insegnanti della classe ed appositamente convocata. Il Consiglio di Interclasse si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio di Classe con la presenza dei genitori di norma si riunisce due volte nel primo quadrimestre e due volte nel secondo quadrimestre.

L'informazione collegiale alle famiglie avviene di norma due volte l'anno in orario pomeridiano (fine Novembre/primi di Dicembre e fine Marzo/primi di Aprile), mentre nei mesi di Febbraio e di Giugno avviene l'informazione periodica alle famiglie e la consegna dei documenti di valutazione.

Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti nell'ambito della funzione docente, stabilisce l'adozione delle seguenti ulteriori modalità per assicurare un rapporto efficace con le famiglie:

nella scuola primaria

- a) prevedere un'assemblea di inizio anno per tutte le classi; per le classi prime possibilmente antecedente l'inizio delle lezioni;
- b) prevedere a richiesta, la possibilità per i genitori delle classi prime di colloqui individuali prima dell'inizio della scuola;
- c) prevedere, a richiesta, la possibilità per i genitori di colloqui individuali alla presenza di almeno due/tre* docenti della classe, previo appuntamento con termine di preavviso di almeno tre giorni, in giorno ed orario prefissati dagli insegnanti nel mese in cui non si effettuano gli incontri collegiali o l'informazione periodica alle famiglie;
- d) prevedere, in casi di necessità, la possibilità per i genitori di riunirsi in assemblee di classe.

*Si fanno salve eventuali modifiche conseguenti all'applicazione della Legge 53/2002 e del decreto n.137 del 1/09/08 già convertito in legge n.169 del 30/10/2008

nella scuola secondaria di primo grado

- a) prevedere incontri individuali docente-genitore in orario mattutino secondo un orario settimanale di ricevimento dei singoli docenti che sarà comunicato attraverso il diario, il sito web e l'Albo della scuola; di norma due ore, nei primi 15 gg. utili di ogni mese;
- b) prevedere per il mese di aprile il ricevimento pomeridiano di ogni genitore per Consiglio di Classe.

Ulteriori incontri scuola-famiglia possono essere programmati per casi specifici o su richiesta della scuola o su richiesta della famiglia.

Art. 27

Patto Educativo di Corresponsabilità

In ottemperanza al D.P.R. n. 235 art. 3 del 21 /11/ 2007, è introdotto il Patto educativo di Corresponsabilità.

Il Patto, elaborato da una commissione di docenti presieduta dal D.S., approvato dal Consiglio d'Istituto, è sottoscritto dai genitori contestualmente all'iscrizione all'Istituzione scolastica.

L'obiettivo del patto educativo è quello di definire e condividere diritti e doveri nel rapporto tra le varie componenti dell'Istituzione Scolastica, gli studenti e le famiglie alle quali viene illustrato entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è allegato al presente regolamento di cui ne costituisce parte integrante (allegato a).

Art. 28

Sanzioni disciplinari

I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità. E' obbligatoria la collaborazione della famiglia con la quale dovranno essere individuate strategie condivise per la soluzione di situazioni problematiche.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio d'Interclasse (solo docenti) e deliberati dalla Giunta Esecutiva nella scuola Primaria; nella Scuola Secondaria di I grado sono adottati da un Organo Collegiale come da art.36.

Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a tre giorni nella scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria di primo grado.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 3 giorni nella scuola primaria e a 15 gg. nella scuola secondaria di primo grado e fino al termine dell'anno scolastico e/o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del ciclo di studi, possono essere disposti quando:

- siano stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- in situazioni di recidiva.

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si presterà attenzione a che il periodo di allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio.

L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsigliano il rientro nella comunità di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Il cambiamento di scuola non pone tuttavia fine al procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla conclusione.

Nella scuola secondaria di primo grado, le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.29

Alunni Scuola Primaria : Individuazione di comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica (di cui all'art. 3 del D.P.R. 24.06.98, n.249), sono individuati come di seguito riportato:

- a) mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale;
- b) mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni e di coloro che collaborano con la scuola (addetti alla refezione, anziani, ecc.);
- c) inosservanza di disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola; comportamento recante pericolo e/o danno al patrimonio della scuola, compreso l'utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici; fatti che turbino il regolare andamento della scuola.

Art. 30

Alunni Scuola Primaria : Definizione delle punizioni disciplinari

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

- a) ammonizione privata o in classe;
- b) ammonimento dell'insegnante scritto sul quaderno o diario (nota);
- c) allontanamento dalla lezione per un tempo limitato (con attribuzione obbligatoria della vigilanza ad un insegnante disponibile o a un collaboratore scolastico);
- d) ammonimento scritto dell'insegnante sul registro o del Dirigente Scolastico tramite lettera ai genitori ;
- e) risarcimento da parte della famiglia, da quantificare secondo il valore d'inventario, per danni alle cose;
- f) sospensione: questo provvedimento sarà adottato in osservanza a quanto stabilito dagli Articoli 28 e 31 del presente Regolamento.

Art. 31

Alunni Scuola Primaria: Individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono inflitte agli alunni dagli Insegnanti, dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio d'Interclasse con delibera della Giunta Esecutiva.

In particolare sono inflitte dagli Insegnanti e/o dal Dirigente Scolastico:

- a) ammonizione privata o in classe;
- b) ammonimento scritto dell'insegnante sul quaderno o diario (nota);
- c) allontanamento dalla lezione (con attribuzione della vigilanza ad un collaboratore scolastico);
- d) ammonimento scritto

In particolare sono inflitte dal Dirigente Scolastico, su delibera della Giunta Esecutiva, che acquisisce la delibera del Consiglio d'Interclasse nella sua componente docenti:

- e) risarcimento;
- f) sospensione.

Il provvedimento della sospensione, espletate tutte le strategie previste dai commi precedenti, viene proposto alla Giunta Esecutiva dal Consiglio d'Interclasse, presieduto dal Dirigente Scolastico, che assume la decisione con voto unanime, espresso a scrutinio segreto.

Art. 32

Alunni Scuola Primaria: Norme procedurali

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione scritta alla famiglia dell'alunno nei casi previsti dalle lettere e) e f) di cui al precedente art.30, da parte del Presidente del Consiglio d'Interclasse, su relazione dettagliata degli insegnanti di classe.

I genitori dell'alunno/a o chi ne esercita la patria potestà possono presentare le loro giustificazioni per iscritto e possono produrre prove e testimonianze entro tre giorni dal ricevimento della contestazione.

Acquisiti tutti gli elementi il Consiglio d'Interclasse si riunisce per deliberare la sanzione disciplinare .

Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato a chi esercita la potestà genitoriale a cura della Giunta Esecutiva.

Art. 33

Alunni Scuola Primaria: Impugnazioni e ricorsi

Contro la sanzione disciplinare di cui alla lettera f) dell' art.30 del presente Regolamento, è ammesso ricorso, entro 10gg. dalla ricevuta della comunicazione, al Dirigente dell' U.S.P. che decide in via definitiva previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, come previsto dall'art.5 del DPR 24.06.98.

Art. 34

Alunni Scuola Secondaria di I Grado : Individuazione di comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono:

1. Frequenza irregolare
2. Ritardi abituali
3. Assenze ingiustificate
4. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, ecc...
5. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni e delle Istituzioni.
6. Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari.
7. Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici e degli arredi.
8. Mancato rispetto dell'ambiente scolastico: non tenere in ordine la propria aula ed il proprio banco. Comportarsi in modo inadeguato nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola.
9. Comportarsi in modo inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività extrascolastiche (uscite, visite guidate ecc. organizzate dalla scuola).
10. Comportamento configurabile come reato (violenza, minacce, percosse, atti di vandalismo...)

Art. 35

Alunni Scuola Secondaria di I Grado : Definizione delle punizioni disciplinari

Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

- ammonizione privata o in classe;
- censura scritta;
- allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato;
- allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale;
- allontanamento fino al termine delle lezioni ;
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo.

Quando possibile si attuerà la riparazione del danno o la conversione della sanzione in attività in favore della comunità scolastica al fine di favorire negli alunni la crescita del senso di responsabilità.

- Riparazione del danno:
Sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni di un'intera classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.
- Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica:
Collaborazione con il personale ausiliario per la pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di aule attrezzate o biblioteche...produzione di elaborati scritti e/o grafici.... che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.

Art. 36

Alunni Scuola Secondaria di I Grado: Individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe, dal Consiglio d'Istituto.

In particolare:

Dirigente scolastico, Professori = ammonizione privata o in classe (punti 1, 2,3,4,5 art. 34)

Dirigente scolastico = censura scritta (punti 5, 6, 7, 8 art. 34)

Consiglio di Classe = allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg (gravi e reiterate infrazioni dell'art. 34, da punti 5 a 8) e /o riparazione del danno , riconversione della sanzione disciplinare.

Consiglio di Istituto = allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 gg. fino al termine delle lezioni e/o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (punto 10, art. 34).

Art. 37

Alunni Scuola Secondaria di I Grado: Norme procedurali

Le sanzioni disciplinari saranno applicate con gradualità ispirandosi al principio del recupero educativo dell'alunno.

In caso del reiterarsi abituale delle mancanze si applicherà la sanzione di grado superiore.

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, così da consentire all'alunno di giustificarsi; la contestazione d'addebito avrà sempre la forma scritta ad eccezione dell'ammonizione privata o in classe che potrà essere anche solo verbale.

Del procedimento disciplinare in corso saranno informati i genitori.

Dopo una prima fase istruttoria volta ad acquisire tutti gli elementi utili per la decisione conseguente, l'organo collegiale si riunisce per deliberare la sanzione da adottare.

Il procedimento deve essere motivato e comunicato integralmente ai genitori; nessun alunno potrà essere allontanato dalla scuola prima che il provvedimento sia stato notificato per iscritto ai genitori.

Art. 38

Alunni Scuola Secondaria di I Grado: Impugnazioni e ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato e da due rappresentanti dei genitori eletti.

Il Consiglio d'Istituto elegge, a scrutinio segreto, la componente docente e i due rappresentanti dei genitori individuando i candidati al proprio interno.

Con la stessa procedura vengono eletti i membri supplenti, che subentrano a quelli effettivi in caso di assenza giustificata o di incompatibilità.

Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide se sono presenti tutti i membri in prima convocazione ("organo perfetto") o la maggioranza in seconda convocazione.

Non è consentito ai membri componenti astenersi dalle deliberazioni.

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.

Un'ulteriore fase impugnatoria prevede il reclamo all'Organo di Garanzia Regionale (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

Art.39

Gestione di problematiche sanitarie

Il personale del settore pediatria di Comunità ha l'obbligo di vigilanza sulle malattie infettive in comunità. Pertanto in caso di segnalazione di malattie infettive o trasmissibili accertate o sospette effettuerà i necessari interventi.

I genitori devono comunicare al personale scolastico casi di malattia infettiva, al fine di poter informare tutta l'utenza tramite l'esposizione di avvisi.

La pediculosi del capo è una malattia trasmissibile per cui sono previste:

- a) la notifica al Servizio di Sanità Pubblica;
- b) la riammissione in comunità, dopo disinfestazione, con certificato redatto dal Medico curante o dal Personale del servizio Pediatria di Comunità (C.M. Sanità n.21/98; Circolare Assessore Sanità R.E.R. 24.11.99).

Il controllo della diffusione della pediculosi (infestazione da pidocchi) richiede la precoce individuazione dei soggetti affetti e la collaborazione puntuale di tutti i familiari nell'attuare le norme di prevenzione e trattamento (controllo continuo di presenza di pidocchi o lendini (uova): effettuazione del trattamento in caso di presenza di pidocchi, rimozione manuale delle lendini).

Nel caso sia nota, o almeno ragionevolmente ipotizzabile, la permanenza di alunni in luoghi dove siano in atto epidemie o siano presenti (diffuse) malattie contagiose di particolari gravità, il Dirigente Scolastico può richiedere un certificato di buona salute prima di riammettere l'alunno alla frequenza.

Il Segretario
F.to Patrizia Bonsi

Il Presidente
F.to Gianfranco Balboni

Approvato nel Consiglio di Istituto del ...29/01/2010
debera n°...13.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"T.TASSO"
FERRARA**



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(D.P.R. 21-11-2007, n° 235, art.3)

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico

Nelle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione la scuola viene definita comunità educante, che " deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria".

*Se date un pesce a un uomo farà un solo pasto,
se gli insegnate a pescare, mangerà per tutta la vita .*

Kuan Tzu

DIRITTI

ISTITUZIONE SCOLASTICA	ALUNNI (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)	GENITORI E.P.A. 1992 (carta dei diritti e delle responsabilità dei genitori in Europa)
<p>Il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola hanno diritto al rispetto, anche formale, per la persona ed il ruolo.</p> <p>L'istituzione scolastica ha potere normativo interno diretto a regolare il comportamento degli utenti del servizio. Intrinseco a questo potere interno è il potere disciplinare , così come regolato dal DPR n. 249/1998 aggiornato con DPR n. 235/2007.</p> <p>I docenti hanno diritto alla libertà di insegnamento che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana ((D.Lgs. N.297/1994— testo unico e DPR n. 275/1999- Regolamento dell'autonomia scolastica).</p> <p>I docenti hanno potere decisionale in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione delle attività, di scelta dei criteri di valutazione, dei libri e del materiale didattico</p>	<p>Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.</p> <p>Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.</p> <p>Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.</p> <p>Gli studenti hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.</p> <p>Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento, esercitando autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.</p> <p>Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono</p>	<p>I genitori hanno il diritto di educare i loro figli senza subire discriminazioni basate sul colore della pelle, sull'origine etnica, sulla nazionalità, sul credo, sul sesso o sulle condizioni economiche.</p> <p>I genitori hanno il diritto di veder riconosciuto il loro ruolo primario nell'educazione dei loro figli.</p> <p>I genitori hanno diritto di accesso a tutte le informazioni che riguardano i loro figli .</p> <p>I genitori hanno diritto a vedere rispettati, da parte del sistema educativo, i presupposti spirituali e culturali dell'educazione che danno ai loro figli.</p> <p>I genitori hanno il diritto ad un servizio efficace ed efficiente e ad essere coinvolti nei processi di valutazione della qualità della scuola.</p>

DOVERI

ISTITUZIONE SCOLASTICA (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)	ALUNNI (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)	GENITORI E.P.A. 1992 (carta dei diritti e delle responsabilità dei genitori in Europa)
<p>I docenti hanno il dovere di perseguire la continuità dell'apprendimento e valorizzare le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.</p> <p>I docenti hanno il dovere di promuovere la solidarietà e di tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza .</p> <p>I docenti hanno il dovere di esplicitare le scelte di loro competenza (programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione delle attività , di scelta dei criteri di valutazione, dei libri e del materiale didattico).</p> <p>La scuola ha il dovere di organizzare le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli studenti.</p> <p>La scuola ha il dovere di promuovere e favorire iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della cultura degli studenti stranieri e alla realizzazione di attività interculturali.</p>	<p>Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente agli impegni di studio.</p> <p>Gli studenti hanno il dovere di rapportarsi con il capo d'istituto, con i docenti, con tutto il personale della scuola e con i loro compagni con lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.</p> <p>Gli studenti hanno il dovere di mantenere un comportamento corretto e di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto.</p> <p>Gli studenti hanno il dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.</p> <p>Gli studenti hanno il dovere di condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.</p>	<p>I genitori hanno il dovere di educare i loro figli nel senso di responsabilità gli uni verso gli altri, per costruire un mondo umano basato sulla tolleranza e sul rispetto reciproco.</p> <p>I genitori hanno il dovere di dedicare tempo e impegno personale ai loro figli e alla loro scuola assistendola nel compito di conseguire gli obiettivi educativi.</p> <p>I genitori hanno il dovere di promuovere il benessere psico-fisico del figlio avendo particolare attenzione per i comportamenti a rischio.</p> <p>I genitori hanno il dovere di esprimere e promuovere la solidarietà e il rispetto delle diversità.</p> <p>I genitori hanno il dovere di improntare il dialogo con i docenti al confronto e alla collaborazione nel rispetto delle rispettive, specifiche prerogative.</p>

La scuola si impegna a garantire:

un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 offerte formative aggiuntive e integrative;
 iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 servizi di sostegno e promozione della salute;
 il rispetto della legalità, ispirandosi ai principi di libertà, uguaglianza e non violenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisa Trisolino

La famiglia si impegna a garantire :

la regolarità della frequenza e , in caso di assenza del figlio, l'attivazione di opportune iniziative per conoscere le attività svolte e i compiti assegnati o stimolare il figlio ad informarsi;
il rispetto del personale della scuola , degli ambienti , dell'organizzazione , degli orari, dei materiali e delle norme , compreso il divieto dell'uso di cellulari, videofonini, altre apparecchiature e di quanto è incompatibile con l'impegno scolastico;
l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, segnalando eventuali difficoltà emerse;
un controllo costante delle comunicazioni che devono essere firmate tempestivamente;
la partecipazione agli incontri collegiali e individuali richiesti dai docenti ;
la collaborazione con i docenti per l'individuazione e la condivisione delle opportune strategie finalizzate alla soluzione di problemi relazionali, disciplinari o di apprendimento.

I genitori nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli che:

le infrazioni disciplinari da parte dell'alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
il regolamento d'istituto disciplina le modalità d'irrogazione delle sanzioni disciplinari e d'impugnazione.

I GENITORI

dell'alunno _____
classe _____